

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Triennio 2025-2027

Rev.1 2025

Sommario

PARTE I - QUADRO GENERALE	3
1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
1.1 Normativa di riferimento in materia anticorruzione e trasparenza	3
1.2 Inquadramento normativo in materia di Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026	4
1.3 Inquadramento normativo in materia di poteri commissariali ex art. 4 commi 2 e 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. “decreto Sbloccacantieri”)	5
2. L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA ALLE GESTIONI COMMISSARIALI EX ART. 4 DEL DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. “decreto Sbloccacantieri”)	6
3. IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (PNA).....	7
4. LA NOMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E L'INTERVENTO INFRASTRUTTURALE	10
5. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)	10
6. LA NOZIONE DI CORRUZIONE	11
7. GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	14
8. IL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)	14
9. LE ATTRIBUZIONI E I POTERI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO	15
10. L'ANALISI DEL CONTESTO	17
10.1 Il contesto esterno	17
10.2 Il contesto interno	18
10.2.1 Attività di Anas S.p.A. ai fini l'espletamento dell'espletamento dell'incarico commissariale.....	18
10.2.2 La Struttura di Supporto	18
PARTE II - RISCHI E MISURE PER LE ATTIVITÀ DEI COMMISSARI STRAORDINARI NELL'AREA DI RISCHIO DEI CONTRATTI PUBBLICI	19
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	19
Il codice di comportamento della gestione commissariale.....	19
La prevenzione del conflitto di interessi, l'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi	19
La trasparenza	21
Segnalazioni di illecito – whistleblowing	21
MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	24
PARTE III - TRASPARENZA	33
PARTE IV – MONITORAGGIO E RIESAME	44

Premessa

Il presente Piano (nel seguito anche PTPCT) rappresenta un aggiornamento del PTPCT 2025-2027, mantenendone invariato l'ambito di applicazione, ed è stato predisposto a seguito dell'avvicendamento nella figura del Commissario straordinario, avvenuto in data 6 marzo 2025.

In particolare, non essendosi verificate modifiche significative della struttura organizzativa né delle attività svolte, il presente aggiornamento si inserisce in un contesto di piena continuità rispetto agli indirizzi generali e agli obiettivi strategici già delineati nel precedente Piano, i cui contenuti sostanziali restano confermati.

L'attività di aggiornamento è stata condotta avendo riguardo anche ai contenuti degli Atti/Linee Guida *medio tempore* emanati dall'ANAC; si fa riferimento, in particolare, al Piano Nazionale Anticorruzione - Aggiornamento 2024 del PNA 2022 (approvato con Delibera n. 31 del 30 gennaio 2025) ed alla Delibera n. 84 adottata nell'adunanza del 25 febbraio 2025, concernente *"Indicazioni operative per il rafforzamento della strategia di prevenzione negli appalti indetti dai Commissari Straordinari del Governo e dai Soggetti Attuatori"*.

PARTE I - QUADRO GENERALE

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 Normativa di riferimento in materia anticorruzione e trasparenza

In attuazione del recepimento degli impegni internazionali assunti con la sottoscrizione delle Convenzioni di Mérida e di Strasburgo, le quali hanno progressivamente valorizzato, partendo da un approccio di tipo "repressivo", la "prevenzione", ponendola in posizione centrale nell'ambito del contrasto alle condotte corruttive, è stata emanata la **legge 6 novembre 2012, n. 190** recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", che costituisce l'intervento legislativo finalizzato a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

La precitata legge, all'art. 1, comma 9, individua quale misura fondamentale di prevenzione l'adozione di un Piano Triennale di prevenzione della corruzione, che deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16 dell'art. 1 della medesima legge, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra

i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

In materia di trasparenza è stato, poi, emanato il **d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33** recante: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che nel corso del 2016 è stato significativamente modificato dal d.lgs. n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

1.2 Inquadramento normativo in materia di Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026

Al fine di favorire la crescita economica attraverso interventi e programmi di modernizzazione infrastrutturale e sportiva, riqualificazione urbana e territoriale, con decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante "*Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 – 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie.*" Sono state introdotte delle disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.

In particolare, l'articolo 3 del citato decreto-legge ha previsto la costituzione della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.", partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, dalla Regione Lombardia e dalla Regione, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il piano complessivo delle opere, ai sensi del citato articolo 3 è stato da ultimo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 settembre 2023.

Tale piano prevede due Allegati:

- nell'Allegato 1 sono riportate le opere di impiantistica sportiva ed infrastrutturali, stradali e ferroviarie tutte aventi integrali copertura finanziaria alla data di adozione del medesimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri e con ultimazione stimata del relativo cronoprogramma entro il 31 dicembre 2025 ovvero oltre tale data;
- nell'Allegato 2 sono invece riportate le opere infrastrutturali aventi parziali copertura finanziaria con ultimazione stimata da relativo cronoprogramma successivamente alla data del 31 dicembre 2025.

Con decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10 recante "*Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»*" (GU n.29 del 5-2-2024), convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 2024, n. 42, ANAS S.p.a. è individuato quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A del medesimo decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi alla Società Infrastrutture Milano Cortina, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti.

Nello specifico, si tratta dei seguenti interventi:

- SS 38 – Allargamento tratti saltuari dal km 18+200 al km 68+300
- SS 36 – Adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni a Lecco
- SS 36 – Consolidamento galleria "Monte Piazze"

- SS 36 – Potenziamento svincolo in località Piona
- SS 36 – Messa in sicurezza tratta Giussano-Civate

Inoltre, l'art. 3 del predetto decreto-legge n. 10/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 42/2024, individua una serie di disposizioni in materia di commissariamenti delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che l'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.A. subentri quale Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla SS 36 – Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate. Al Commissario straordinario, che potrà nominare fino a un massimo di due subcommissari scelti tra il personale di Anas, sono attribuiti i poteri dei commissari straordinari previsti dall'articolo 4 commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del quadro economico dell'intervento di cui al primo periodo nel limite massimo di 50.000 euro annui.

Il **comma 2** consente all'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.A., per lo svolgimento delle funzioni commissariali, di avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.3 Inquadramento normativo in materia di poteri commissariali ex art. 4 commi 2 e 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. “decreto Sblocacantieri”)

Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 – recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici – ha stabilito all'**art. 4 comma 2** che ai Commissari straordinari spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. I Commissari straordinari provvedono, in particolare, all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati; quest'ultima, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, è sostitutiva di ogni autorizzazione, parere, visto e nulla-osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici (il cui termine è fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni e per i quali viene peraltro stabilito il principio del silenzio-assenso), nonché per quelli di tutela ambientale (per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati).

Il **comma 3** attribuisce ai Commissari straordinari la possibilità di svolgere le funzioni di stazione appaltante per l'esecuzione degli interventi previsti. I Commissari straordinari operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del D. Lgs. 50/2016, nonché delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 159/2011, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari provvedono, con proprio decreto, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in

possesto dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

Il precitato D. Lgs. 50/2016 (precedente Codice dei contratti pubblici) è stato abrogato dall'art. 226, comma 1 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023), a decorrere dal 1° luglio 2023. A norma dell'art. 226, comma 5, del medesimo nuovo Codice ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di cui al D. Lgs. 50/2016 deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del nuovo Codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal medesimo.

2. L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA ALLE GESTIONI COMMISSARIALI EX ART. 4 DEL DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. "decreto Sbloccacantieri")

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022 adottato con Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 contempla uno specifico capitolo dedicato (pag. 122 e seg.) ai Commissari straordinari ex art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. "decreto Sbloccacantieri"), che è stato confermato dal Piano Nazionale Anticorruzione - Aggiornamento 2023 adottato con Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023.

Sulla base del menzionato PNA, alle figure dei Commissari straordinari nominate per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ex art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, è applicabile la disciplina sulla prevenzione della corruzione e per la trasparenza nella misura in cui essi esercitano funzioni e poteri di natura pubblicistica.

A tale riguardo, essi svolgono funzioni pubblicistiche finalizzate alla celere realizzazione di interventi attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia. Sono, altresì, titolari di poteri di amministrazione attiva, di natura strettamente operativa, che si sostanziano anche nell'adozione, in luogo dei soggetti competenti, di tutti i provvedimenti necessari per l'approvazione dei progetti.

Gran parte delle attività svolte da tali Commissari si concentra proprio sui contratti pubblici e sulla loro esecuzione, con la conseguente gestione di ingenti risorse pubbliche.

Possono ricoprire il ruolo di stazione appaltante aprendo apposite contabilità speciali ad essi intestate per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi.

Inoltre – al pari dei soggetti che sostituiscono – sono dotati di autonomia decisionale e gestionale in relazione all'esercizio dei poteri attribuiti, anche in deroga alla normativa di settore, nonché del potere di gestire ingenti risorse pubbliche.

Ne consegue che per tali Commissari valgono le disposizioni previste dalla normativa anticorruzione e trasparenza applicabile alle pubbliche amministrazioni che essi sostituiscono, ferme restando le disposizioni di settore.

Dalla riconducibilità – come visto sopra – dei Commissari straordinari alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co.2, del d.lgs. n. 165/2001, dovrebbe discendere l'adozione da parte degli stessi del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6, co. 1, del d.l. n. 80/2021.

Cionondimeno, il precitato PNA ha valutato che, in una logica di semplificazione degli adempimenti, le gestioni commissariali adottino il PTPCT e non il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Nel contesto generale dell'applicazione della disciplina sulla prevenzione della corruzione e per la trasparenza, ANAC è da ultimo intervenuta con la menzionata delibera del Consiglio n. 84, adottata nell'adunanza del 25

febbraio 2025, concernente *“Indicazioni operative per il rafforzamento della strategia di prevenzione negli appalti indetti dai Commissari Straordinari del Governo e dai Soggetti Attuatori”*.

L'obiettivo dell'Autorità è stato quello di assicurare che le esigenze di celerità e speditezza degli interventi di interesse generale, cui sono preposti gli organi straordinari in parola, siano adeguatamente contemperate con quelle del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, avendo cura, in particolare, di evitare situazioni di conflitto d'interesse che possono arrecare gravi danni al bilancio pubblico.

Nel dettaglio, è stata rilevata la necessità di soffermarsi sui seguenti aspetti:

- i contenuti delle dichiarazioni che i soggetti coinvolti nelle procedure di gara sono tenuti a rendere, anche mediante l'ausilio di modelli appositamente predisposti;
- il momento in cui tali dichiarazioni devono essere rese (ad esempio, all'atto del conferimento dell'incarico);
- la natura delle verifiche che devono essere svolte sulle dichiarazioni e il soggetto responsabile delle stesse (ad esempio, verifica mediante acquisizione di visure camerali o ulteriori banche dati ed attribuzione della responsabilità ad un soggetto diverso dal dichiarante e possibilmente allo stesso sovraordinato);
- individuazione del periodo di riferimento per la rilevanza del conflitto (ad esempio, triennio precedente);
- attestazione per iscritto degli esiti delle verifiche e comunicazione a tutti i soggetti interessati;
- acquisizione delle dichiarazioni e comunicazione delle attestazioni a mezzo protocollo informatico;
- le misure idonee a sterilizzare il conflitto (ad esempio, astensione, sollevamento dall'incarico, condivisione delle attività con altro personale, controlli di secondo livello sulle attività svolte, ecc.);
- implementazione del codice di comportamento dell'amministrazione attraverso l'inserimento di doveri di condotta ad hoc funzionali ad assicurare il rispetto delle misure di disciplina del conflitto d'interesse.

A tale riguardo, si fa rinvio alla sezione riguardante le misure di prevenzione generali, con riferimento al paragrafo *“La prevenzione del conflitto di interessi, l'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi”*, ove è declinata la normativa interna di cui si è il Soggetto Attuatore/Stazione Appaltante.

3. IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (PNA)

Con Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 è stato adottato da ANAC l'**Aggiornamento 2023 al PNA 2022**, in considerazione dell'intervenuta innovazione della disciplina in materia contratti pubblici a seguito dell'emanazione del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*.

Ad avviso dell'Autorità, la parte speciale del PNA 2022 dedicata ai contratti pubblici risulta sostanzialmente ancora attuale, per cui con l'Aggiornamento 2023 sono stati forniti chiarimenti e modifiche a quanto previsto nel PNA 2022, al fine di introdurre, ove necessario, riferimenti alle disposizioni del nuovo Codice.

Gli ambiti di intervento dell'Aggiornamento 2023 al PNA 2022 sono circoscritti alla sola parte speciale del PNA 2022 e, in particolare:

- alla sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di *maladministration* e alle relative misure di contenimento, intervenendo solo laddove alcuni rischi e misure previamente indicati, in via esemplificativa, non trovino più adeguato fondamento nelle nuove disposizioni (cfr. tabella 1, § 4.);
- alla disciplina transitoria applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall'Autorità, in particolare quelli ai sensi degli artt. 23, co. 5 e 28, co. 4 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. rispettivamente le delibere ANAC nn. 2611 e 2642 del 2023).

Alla luce di quanto sopra, **rispetto al PNA 2022**:

❖ resta ferma la Parte generale, così come gli allegati da 1 a 4 che ad essa fanno riferimento.

Nella Parte speciale:

- ❖ il capitolo sulla disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici e prevenzione della corruzione è sostituito dal § 1 dell'Aggiornamento. Sono superate anche le check list contenute nell'allegato 8 al PNA 2022;
- ❖ il capitolo sul conflitto di interessi mantiene la sua validità per quanto riguarda i soggetti delle stazioni appaltanti cui spetta fare le dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi e i contenuti delle relative dichiarazioni;
- ❖ il capitolo sulla trasparenza rimane valido fino all'entrata in vigore delle norme sulla digitalizzazione, salvo l'applicazione della disciplina transitoria come precisata nel § 5.1. dell'Aggiornamento 2023. Rimane fermo il § 3 del PNA 2022 su "*La disciplina della trasparenza degli interventi finanziati con i fondi del PNRR*" regolata da circolari del MEF e relative al sistema ReGiS;
- ❖ rimane, infine, fermo il capitolo sui Commissari straordinari.

Quanto agli allegati, **viene confermata** la vigenza dei seguenti:

- All. 1 Parte generale check-list PTPCT e PIAO
- All. 2 Parte generale sottosezione trasparenza PIAO PTPCT
- All. 3 Parte generale RPCT e struttura supporto
- All. 4 Parte generale Ricognizione delle semplificazioni vigenti
- All. 9 Parte speciale Obblighi trasparenza contratti (fino al 31.12.2023)
- All. 10 Parte Speciale Commissari straordinari
- All. 11 Parte Speciale Analisi dei dati piattaforma PTPCT

Non sono più in vigore i seguenti allegati:

- All. 5 Indice ragionato delle deroghe e delle modifiche alla disciplina dei contratti pubblici
- All. 6 Appendice normativa sul regime derogatorio dei contratti pubblici
- All. 7 Contenuti del Bando tipo 1/2021
- All. 8 *Check-list* appalti.

L'Autorità precisa, altresì, che, alla luce delle disposizioni vigenti, il settore della contrattualistica pubblica è governato da norme differenziate a seconda che si tratti di interventi di PNRR/PNC, di procedure avviate con il previgente d.lgs. 50/2016 ovvero di procedure avviate in vigenza del nuovo Codice.

In sostanza, l'assetto normativo in essere dopo il 1° luglio 2023 determina pertanto la seguente tripartizione:

- a) procedure di affidamento avviate entro la data del 30 giugno 2023, c.d. *"procedimenti in corso"*, **disciplinate dal vecchio Codice** (art. 226, comma 2, d.lgs. 36/2023);
- b) procedure di affidamento **avviate dal 1° luglio 2023** in poi, **disciplinate dal nuovo Codice**;
- c) **procedure di affidamento relative a interventi PNRR/PNC, disciplinati, anche dopo il 1° luglio 2023, dalle norme speciali riguardanti tali interventi** contenute nel d.l. 77/2021 e ss.mm.ii. e dal nuovo Codice per quanto non regolato dalla disciplina speciale.

Con riferimento a tutte le suddette procedure di affidamento, l'Autorità fornisce al § 5 *"La trasparenza dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023"* puntuali indicazioni sui diversi regimi di trasparenza da attuare, in base alla data di pubblicazione del bando/avviso e dello stato dell'esecuzione del contratto alla data del 31.12.2023.

L'aspetto particolarmente rilevante del nuovo Codice è rappresentato dall'inedita introduzione di alcuni principi generali, di cui i più importanti sono i primi tre declinati nel testo, veri e propri principi guida, ossia quelli del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato. Il nuovo Codice enuncia inoltre il valore funzionale della concorrenza e della trasparenza, tutelate non come mero fine ovvero sotto il profilo di formalismi fine a sé stessi, ma come mezzo per la massimizzazione dell'accesso al mercato e il raggiungimento del più efficiente risultato nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici.

Sempre come precisato dalla Relazione agli articoli e agli allegati al Codice, attraverso la codificazione dei suddetti principi, il nuovo Codice mira a favorire una più ampia libertà di iniziativa e di auto-responsabilità delle stazioni appaltanti, valorizzandone autonomia e discrezionalità (amministrativa e tecnica).

L'Aggiornamento 2023 va quindi letto ed interpretato anche alla luce di tali principi.

Tenuto conto del quadro normativo di riferimento, l'Autorità fornisce le seguenti precisazioni circa l'applicabilità delle indicazioni in materia di contratti pubblici contenute nella Parte Speciale del PNA 2022 e nell'Aggiornamento 2023:

1. si applica il PNA 2022 a tutti i contratti con bandi e avvisi pubblicati prima del 1° luglio 2023, ivi inclusi i contratti PNRR;
2. si applica il PNA 2022 ai contratti con bandi e avvisi pubblicati dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, limitatamente alle specifiche disposizioni di cui alle norme transitorie e di coordinamento previste dalla parte III del nuovo Codice (da art. 224 a 229);
3. si applica il PNA 2022 ai contratti PNRR con bandi e avvisi pubblicati dal 1° luglio 2023, con l'eccezione degli istituti non regolati dal d.l. n. 77/2021 e normati dal nuovo Codice (ad esempio, la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti), per i quali si applica l'Aggiornamento 2023;
4. si applica l'Aggiornamento 2023 ai contratti con bandi e avvisi pubblicati dal 1° luglio 2023, tranne quelli di cui ai precedenti punti 2 e 3.

Da ultimo, è intervenuto l'**aggiornamento 2024 al Piano Nazionale Anticorruzione 2022, adottato con Delibera ANAC n. 31 del 30 gennaio 2025**, che ha inteso fornire indicazioni operative per i comuni con popolazione al di sotto dei 5000 abitanti e con meno di 50 dipendenti.

4. LA NOMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E L'INTERVENTO INFRASTRUTTURALE

Ai sensi del comma 1, art. 3, decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10 recante "Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»" (GU n. 29 del 5-2-2024), convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 2024, n. 42, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l'amministratore delegato pro tempore dell'ANAS S.p.A. subentra quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla strada statale SS 36 - Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Il provvedimento è entrato in vigore in data 6.2.2024, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (Serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2024).

L'intervento consiste nella realizzazione dei lavori per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.S. 36 "del Lago di Como e dello Spluga" nel tratto dal Km 27+800 al Km 44+300 (Giussano-Civate), della lunghezza di circa 17 km, mediante l'allargamento della carreggiata esistente, al fine di ottenere una sezione stradale assimilabile alla sezione di tipo B prevista dal D.M. 05/11/2001. Sono altresì previste la realizzazione di otto piazzole di sosta, nonché di due corsie di decelerazione in corrispondenza di due svincoli (Veduggio e Briosco), la riconfigurazione planimetrica dello svincolo di Briosco, la sostituzione di tre impalcati della SS36 in località Giussano, Capriano e Veduggio. Inoltre, per tutto lo sviluppo dell'intervento, verrà effettuata la sostituzione delle barriere spartitraffico e delle barriere laterali sia bordo ponte che bordo rilevato, unitamente al rifacimento del manto stradale ed all'adeguamento della segnaletica.

Si precisa che trattasi di intervento non ricompreso nel PNRR o nel PNC.

Ai sensi del precitato comma 1, al Commissario straordinario:

- sono attribuiti i poteri dei commissari straordinari previsti dall'articolo 4 commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
- non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del quadro economico dell'intervento commissariato nel limite massimo di 50.000 euro annui.

Il Commissario straordinario non svolge le funzioni di stazione appaltante ex art. 4, comma 3, d.l. 32/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 55/2019 e s.m.i.

5. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

L'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è stato conferito dal Commissario straordinario, con atto di nomina del 21 novembre 2024, al **Dott. Marco Tripaldi**, attualmente Dirigente Responsabile della Struttura Esercizio e Manutenzione Ricorrente presso la Direzione Operativa di Anas S.p.A.

Contestualmente, il Commissario straordinario ha individuato, quale supporto del RPCT, l'Ing. Clelia De Marco, Funzionario Responsabile della Struttura Metodologie, Standard DL e Supporto Tecnico della Direzione Investimenti e Realizzazione di Anas S.p.A.

Il RPCT svolge tutti i compiti specificatamente previsti dalla normativa in materia; in particolare, contribuisce a definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e:

- con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione:
 - ✓ elabora la proposta del piano triennale di prevenzione della corruzione e la sottopone all'organo di indirizzo per l'adozione;
 - ✓ verifica l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità e propone le modifiche dello stesso in caso di accertate significative violazioni o quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
 - ✓ segnala le eventuali ~~le~~ disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione;
 - ✓ vigila sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con capacità di intervento sanzionatorio e di segnalazione delle violazioni all'ANAC ed avvia il procedimento sanzionatorio ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista per l'inconferibilità.
- in materia di trasparenza:
 - ✓ controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
 - ✓ svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

6. LA NOZIONE DI CORRUZIONE

Ai fini di meglio precisare e delimitare l'area dei rischi, appare utile inquadrare la nozione di corruzione, come introdotta dalla legge 190/2012, norma ispirata dalla normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione che ha visto il progressivo imporsi della scelta di prevenzione accanto allo strumento della repressione della corruzione con l'obiettivo di preferire strategie di contrasto che anticipino la commissione delle condotte corruttive.

La norma in questione non offre una definizione della corruzione, data per presupposta, che è da intendersi in senso lato e non relativo al solo profilo penalistico, quale possibilità che, in precisi ambiti organizzativo/gestionali, possano verificarsi comportamenti corruttivi.

Più in particolare, previsto sia dalla Convenzione ONU che da altre Convenzioni internazionali, il fenomeno corruttivo consiste in "comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli".

La prevenzione della corruzione di cui alla citata legge n. 190/2012 e s.m.i., affinché sia efficace, deve prevedere misure non solo volte a ridurre il rischio che i soggetti abusino di un potere loro affidato adottando atti di natura corruttiva ma anche di carattere organizzativo, oggettive, che precostituiscano condizioni organizzative e di lavoro che rendano difficile la realizzazione di fenomeni corruttivi, nonché di carattere comportamentale. Tali ultime misure sono volte ad evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale ("reati contro la pubblica amministrazione") diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme

sociale, l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all'assunzione di decisioni di *maladministration*.

Alla luce di ciò, il concetto di corruzione ha un'accezione più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, estendendosi, così come previsto dalle determinazioni ANAC, anche alla cd. "*maladministration*", da intendersi come l'assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio, anche *ab externo*, da parte di interessi particolari. Essa riguarda, pertanto, atti e comportamenti che, anche non consistenti in specifici reati o situazioni aventi rilevanza penale, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico deviando da ciò al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, in cambio di un vantaggio economico o meno, e pregiudicano l'affidamento dei terzi nell'imparzialità dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse, nonché il buon andamento delle attività degli stessi (funzionalità ed economicità).

Si elencano qui di seguito a titolo meramente esemplificativo le fattispecie di reato considerate rilevanti:

- ART. 314 C.P. Peculato
- ART. 316 C.P. Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- ART. 316 BIS C.P. Malversazione di erogazioni pubbliche
- ART. 316 TER C.P. Indebita percezione di erogazioni pubbliche
- ART. 317 C.P. Concussione
- ART. 318 C.P. Corruzione per l'esercizio della funzione
- ART. 319 C.P. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- ART. 319 TER C.P. Corruzione in atti giudiziari
- ART. 319 QUATER C.P. Induzione indebita a dare o promettere utilità
- ART. 320 C.P. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- ART. 321 C.P. Pene per il corruttore
- ART. 322 C.P. Istigazione alla corruzione
- ART. 322 BIS C.P. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- ART. 323 C.P. Abuso d'ufficio
- ART. 326 C.P. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
- ART. 328 C.P. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione
- ART. 331 C.P. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
- ART. 334 C.P. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dell'autorità amministrativa

- ART. 346 BIS C.P. Traffico di influenze illecite
- ART. 353 C.P. Turbata libertà degli incanti
- ART. 353 BIS C.P. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- ART. 354 C.P. Astensione dagli incanti
- ART. 361 C.P. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale
- ART. 362 C.P. Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio
- ART. 375 C.P. Frode in processo penale e depistaggio
- ART. 377 C.P. Intralcio alla giustizia
- ART. 379 BIS C.P. Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale
- ART. 476 C.P. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
- ARTT. 477 – 481 C.P. Varie ipotesi di falsità
- ART. 615 TER C.P. Accesso abusivo a sistema informatico-telematico
- ART. 635 TER C.P. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità
- ART. 640 COMMA 2 n.1 C.P. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea
- ART. 640 BIS C.P. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- ART. 640 TER C.P. Frode informatica
- ART. 2635 C. C. Corruzione tra privati
- ART. 2635 BIS C.C. Istigazione alla corruzione tra privati

Con il Piano si definiscono le azioni da attivare per ridurre al massimo il rischio di comportamenti corruttivi attraverso un processo di valutazione probabilistica del rischio e l'adozione di un sistema di gestione dei rischi individuati.

A tal proposito il processo può essere sintetizzato in varie fasi:

- a) individuazione delle aree di rischio e graduazione di quest'ultimo, al fine di verificare le attività per le quali sono indispensabili adeguati presidi per prevenire fenomeni corruttivi/di mala Amministrazione;
- b) determinazione, per ciascuna area, di presidi, con indicazione delle misure di prevenzione da adottare;
- c) identificazione di misure di carattere trasversale, quali la trasparenza, l'informatizzazione dei processi, l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti, il monitoraggio sul rispetto dei termini fissati per la conclusione dei procedimenti di competenza del Commissario;
- d) previsione di obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e individuazione dei tempi e delle modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle misure adottate.

7. GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Di seguito vengono riportati gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza, alla luce delle peculiarità della gestione commissariale stessa ed in coerenza con quanto previsto dal PNA 2022, parte generale § 3.1.1.:

- incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli *stakeholder*, sia interni che esterni;
- miglioramento continuo dell'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Trasparenza";
- miglioramento dell'organizzazione dei flussi informativi e della comunicazione al proprio interno e verso l'esterno;
- consolidamento di un sistema di indicatori per monitorare l'attuazione del PTPCT.

Si specifica in proposito che, come precedentemente rappresentato, questa gestione commissariale non adotta il Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) previsto dal DL 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2021, n.113, nella logica di semplificazione degli adempimenti espressa dall'ANAC nel precitato PNA 2022.

8. IL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)

Il presente Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stato elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Il Piano, predisposto nel rispetto della normativa vigente ed in recepimento del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 adottato con Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023, con particolare riferimento al capitolo sui Commissari straordinari (che è stato confermato dal Piano Nazionale Anticorruzione - Aggiornamento 2023 adottato con Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023), definisce la strategia di prevenzione della corruzione, integrata con quella della trasparenza, ai sensi della legge n. 190/2012 e s.m.i. e del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i.

Cionondimeno, risultando necessario assicurare snellezza all'attività commissariale e per non gravare eccessivamente la stessa con oneri e adempimenti non necessari, si è tenuto conto della missione assegnata alle gestioni commissariali e dei ristretti limiti di tempo in cui la relativa attività deve essere svolta.

Il Piano si compone di:

- una I parte generale;
- una II parte dedicata alla trattazione dei rischi e delle misure anticorruzione;
- una III parte relativa alla trasparenza, che è parte della strategia di prevenzione della corruzione;
- una IV parte riguardante il monitoraggio sull'attuazione e l'idoneità delle misure di prevenzione della corruzione e degli adempimenti connessi alla trasparenza, nonché il riesame della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.

Dopo l'adozione da parte del Commissario, il Piano sarà pubblicato nella sezione "Trasparenza" dell'area dedicata al Commissario straordinario sul sito internet di Anas S.p.A., al percorso "*Le Strade/Commissari/Opere e Commissari straordinari*".

Le attività programmate e scadenzate nel Piano potranno subire una rivalutazione e riprogrammazione a seguito di sopraggiunti indirizzi dell'ANAC, dell'approvazione di provvedimenti in materia di assetto organizzativo della Struttura commissariale, nonché di eventuali altre sopravvenienze normative che dovessero impattare sull'organizzazione e sull'attività della stessa.

9. LE ATTRIBUZIONI E I POTERI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il Commissario straordinario svolge le funzioni attribuite dall'art. 3 del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 2024, n. 42, con i poteri di cui all'art. 4 commi 2 e 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Commissario provvede:

- all'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dell'intervento di competenza;
- all'approvazione dei progetti e delle perizie di variante e dei relativi quadri economici per l'intervento di competenza;
- all'adozione dei provvedimenti espropriativi necessari alla occupazione/acquisizione delle aree di sedime per la realizzazione dell'intervento di competenza;
- all'invio delle comunicazioni ad enti e soggetti terzi richieste dalle attività per la realizzazione dell'intervento di competenza;

Il Commissario straordinario, inoltre, può avvalersi della vigilanza collaborativa di ANAC, di cui al "Protocollo di intesa per la vigilanza collaborativa sugli interventi infrastrutturali prioritari" sottoscritto tra ANAC e MIMS il 2 marzo 2022.

Si precisa che, nel caso di specie, il Commissario straordinario non svolge le funzioni di stazione appaltante ex art. 4, comma 3, d.l. 32/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 55/2019 e s.m.i.

Il Commissario straordinario può, altresì:

- esercitare tutti i poteri, anche sostitutivi, previsti dall'art. 4, comma 2, del d.l. n. 32/2019, restando esclusi quelli in materia di tutela ambientale, nonché dei beni culturali e paesaggistici.
- adottare provvedimenti in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto della normativa europea sull'affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico (indicati specificamente dall'articolo 4, comma 3, del d.l. n. 32/2019).

Per l'esercizio delle proprie funzioni il Commissario opera anche a mezzo di ordinanze.

Il PNA auspica che i Commissari straordinari:

- nell'esercizio di tale potere assicurino comunque il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale e dell'Unione Europea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del d.l. n. 32/2019;
- non utilizzino tale potere per finalità diverse rispetto a quelle per le quali l'ordinamento lo prevede, o per eludere l'applicazione di alcune disposizioni legislative.

I provvedimenti emanati dal Commissario in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e le ragioni della deroga.

Considerato che la gestione commissariale opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, il PNA ha ritenuto opportuno fornire, a fronte della deregolamentazione, indicazioni organizzative utili sia ad operare nel rispetto dei paradigmi comunitari (Direttiva 2014/24/UE e Direttiva 2014/25/UE), sia a contenere i rischi corruttivi.

A tale riguardo, di seguito si riportano i **principi e le disposizioni**, riconducibili alle Direttive Quadro, **da intendersi come inderogabili**, così come indicati dal PNA:

- Principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, qualità delle prestazioni nonché libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità (art. 30 del d.lgs.50/2016; artt. 1-3 del d.lgs. 36-2023).

Rispetto ai principi sopra richiamati, una particolare considerazione merita il principio di trasparenza.

L'attuazione del principio di trasparenza garantisce, infatti, non solo la massima partecipazione e apertura del mercato alla concorrenza, ma anche la conoscibilità degli atti adottati dai Commissari relativi alla gestione commissariale. L'importanza di tale principio è tanto più avvertita quanto più si consideri sia l'ampio potere riconosciuto ai Commissari di operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici sia le ingenti risorse pubbliche che essi gestiscono.

Si comprende, quindi, come la trasparenza rappresenti principio cardine cui è necessario si conformi l'attività dei commissari nonché essa stessa misura di prevenzione della corruzione da inserire nei PTPCT.

- Principi della sostenibilità energetica e ambientale (art. 34 del d.lgs.50/2016; art. 57 del d.lgs. 36-2023). Nella misura in cui i Commissari straordinari sono stazioni appaltanti o si avvalgono di stazioni appaltanti, essi devono contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. Fin dalla stesura della documentazione progettuale e di gara vanno, quindi, inserite almeno alcune specifiche tecniche e clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (c.d. "CAM"), adottati/individuati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

- Assenza di conflitti di interessi (art. 42 del d.lgs.50/2016; art. 16 del d.lgs. 36-2023).

Anche le gestioni commissariali assicurano il rispetto della disciplina sulla rilevazione e gestione del conflitto di interessi in un ambito particolarmente esposto al rischio di interferenze, quello dei contratti pubblici. Nello svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti e concessioni vanno previste misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interessi. L'adozione di siffatte misure consente di evitare distorsioni della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

- Rispetto del Codice delle leggi antimafia (d.lgs. n. 159/2011)

Tutti i poteri derogatori concessi ai diversi Commissari straordinari possono essere esercitati ferme restando le disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con particolare riferimento a quelli sulla documentazione antimafia che deve essere acquisita – con l'unica eccezione degli appalti di importo inferiore a 150.000 euro - prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici (art. 83 del d.lgs. n. 159/2011).

All'interno delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia, escluse dalla deroga, deve intendersi ricompreso il richiamo agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, menzionati dall'art. 91 del d.lgs. n. 159/2011.

Nella normativa sulla tracciabilità è inclusa anche la disciplina sull'acquisizione del CIG.

Una deroga alla richiesta del CIG, infatti, farebbe cadere uno dei principali indici dai quali desumere il tentativo di condizionamento criminale dell'appalto, compromettendo così la funzione di prevenzione antimafia.

- Vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE (ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE)

Tra i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE si possono annoverare diversi principi quali, ad esempio, la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento, la libera prestazione di servizi, nonché la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la sussidiarietà, proporzionalità e trasparenza.

- Disposizioni in materia di subappalto (art. 105 del d.lgs. 50/2016; art. 119 del d.lgs. 36-2023)

Non è possibile derogare alla disciplina sul subappalto. Tale disciplina, che impone di riportare alcuni contenuti minimi nel contratto di subappalto, consente di garantire trasparenza e una forma di controllo rispetto alle ditte subappaltatrici, così contrastando i fenomeni di illegalità e della penetrazione della criminalità organizzata nella gestione dei contratti pubblici. Le previsioni in materia di subappalto sono altresì funzionali alla prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza durante l'esecuzione di attività da parte di aziende o di professionisti esterni all'interno del sito aziendale.

10. L'ANALISI DEL CONTESTO

L'analisi del contesto è funzionale all'elaborazione di una strategia di prevenzione mirata e specifica, in un'ottica relativa e concreta rispetto alle circostanze esterne e interne in cui opera l'Amministrazione.

10.1 Il contesto esterno

Il Commissario opera a contatto con numerosi soggetti, pubblici e privati, aventi sede in molteplici ambiti del territorio nazionale, per cui il contesto esterno nel quale è chiamato ad operare risulta particolarmente variegato.

Considerato che il Commissario non svolge funzioni di stazione appaltante, lo stesso **interagisce** per finalità istituzionali ad esso attribuite **prevalentemente con le pubbliche amministrazioni**, come di seguito indicate:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM);
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- Ministero della Cultura;
- Avvocatura dello Stato;
- Regione Lombardia;
- Provincie di Lecco, Monza e Brianza, Como;

- Comuni di Giussano (MB), Verano Brianza (MB), Veduggio con Colzano (MB), Briosco (MB), Nibionno (LC), Costa Masnaga (LC), Garbagnate Monastero (LC), Molteno (LC), Bosisio Parini (LC), Cesana Brianza (LC), Civate (LC), Annone di Brianza (LC), Suello (LC) e Inverigo (CO).

Trattasi di soggetti tenuti all'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione che, pertanto, hanno adottato ciascuno il proprio Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Commissario straordinario, infine, **interagisce in via residuale** con enti gestori di pubblici servizi, organismi titolari di interessi collettivi (Comitati, Associazioni, ecc.), nonché persone fisiche interessate dalla realizzazione dell'intervento di competenza (espropriati).

10.2 Il contesto interno

La specificità della gestione commissariale è data dalla circostanza che, ai sensi del comma 2, art. 3, decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 2024, n. 42, il Commissario straordinario si avvale, per lo svolgimento delle sue funzioni, delle strutture di Anas S.p.A.

Il Commissario straordinario, pertanto, non impegna autonomamente risorse, né in termini di personale né in termini di spese e/o rendicontazione.

10.2.1 Attività di Anas S.p.A. ai fini l'espletamento dell'espletamento dell'incarico commissariale

Anas svolge le funzioni di stazione appaltante/soggetto attuatore, provvedendo alla predisposizione della documentazione progettuale, tecnica ed amministrativa, che dovrà essere approvata dal Commissario, proponendo allo stesso le azioni ritenute necessarie.

In particolare, ai sensi del comma 2, art. 3, decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 2024, n. 42, Anas provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10.2.2 La Struttura di Supporto

Con Comunicazione Organizzativa n.56/AD del 29.9.2021, prot. CDG-0606475-I, Anas ha istituito una struttura di supporto ai Commissari straordinari, che opererà lungo un arco temporale avente durata pari a quella degli interventi oggetto di commissariamento definendone l'articolazione.

Con successive Comunicazioni Organizzative n.309/DRUO del 18.11.2024, prot. CDG-0999827-I in pari data, e n.455/DRUO del 9.6.2025, prot. CDG-0501927-I in pari data, Anas ha individuato le risorse incaricate con riferimento alla presente gestione commissariale, come di seguito riportato:

- SEGRETERIA E SUPPORTO AMMINISTRATIVO (attività di ricezione e invio corrispondenza, gestione del protocollo e della PEC, gestione dei rapporti con Enti esterni e redazione degli atti amministrativi relativi ai vari procedimenti autorizzativi, attività relative alla gestione degli appalti di competenza del Commissario), alla quale è assegnato n. 1 funzionario con profilo amministrativo;
- SUPPORTO TECNICO, al quale è assegnato n. 1 funzionario con profilo tecnico;
- AVVOCATO DI COMMESSA (supporto legale).

Si precisa che le risorse assegnate alla struttura di supporto, pur essendo chiamate a prestare la propria attività al Commissario straordinario, mantengono la propria dipendenza gerarchica e funzionale dal Responsabile della struttura organizzativa di appartenenza di Anas.

Anas S.p.A. è una società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che, in considerazione del carattere di pubblico interesse delle attività svolte, **adotta un modello volontaristico di sottoposizione agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza.**

In tale ambito, è stato adottato il **Framework Anti-Corruption** del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che contiene i principi, gli indirizzi e le regole in materia di anticorruzione e si compone di due documenti a valenza di Gruppo (Codice Etico di Gruppo e Policy Anti-Corruption del Gruppo FS) e di due documenti a valenza societaria (Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 e relative Misure Integrative).

PARTE II - RISCHI E MISURE PER LE ATTIVITÀ DEI COMMISSARI STRAORDINARI NELL'AREA DI RISCHIO DEI CONTRATTI PUBBLICI

Nella presente sezione vengono dettagliate le valutazioni condotte in ordine all'individuazione dei potenziali fenomeni corruttivi che potrebbero interessare la gestione commissariale e le misure concrete che la stessa intende adottare per prevenirli e contrastarli.

In particolare, le misure sono state distinte in *“generali”*, che si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera gestione commissariale e *“specifiche”*, laddove incidono su aspetti contestualizzati della medesima gestione commissariale.

Entrambe le tipologie di misure sono utili a definire la strategia di prevenzione della corruzione, in quanto agiscono su due diversi livelli: complessivamente sull'organizzazione, per quanto applicabile in relazione alla specificità della gestione commissariale, nonché in maniera puntuale su particolari rischi corruttivi.

MISURE DI PREVENZIONE GENERALI

Il codice di comportamento della gestione commissariale

Al personale della Struttura di Supporto del Commissario straordinario e a tutti coloro, senza alcuna eccezione, che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la gestione commissariale, si applica il Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

La prevenzione del conflitto di interessi, l'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

Il PNA 2022, anche per i Commissari straordinari, dispone di far riferimento alla Parte speciale relativa al *“Conflitto di interessi in materia di contratti pubblici”* contenuta nello stesso.

A tal proposito, l'Autorità ricorda che si configura una situazione di conflitto di interessi laddove la cura dell'interesse pubblico, cui è preposto il funzionario, potrebbe essere deviata, pregiudicando l'imparzialità amministrativa o l'immagine imparziale dell'amministrazione, per favorire il soddisfacimento di interessi personali del medesimo funzionario o di terzi con cui sia in relazione secondo quanto precisato dal legislatore. Si tratta, dunque, di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l'amministrazione,

a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria, pertanto la prevenzione di fenomeni corruttivi si realizza anche attraverso l'individuazione e la gestione dei conflitti di interessi.

Poiché la disciplina generale in materia di conflitto di interessi è di particolare rilievo per la prevenzione della corruzione, il legislatore è intervenuto mediante disposizioni all'interno sia del Codice di comportamento per i dipendenti pubblici, sia della legge sul procedimento amministrativo, in cui sono previsti l'obbligo, per il dipendente/responsabile del procedimento, di comunicazione della situazione in conflitto e di astensione.

Proprio per il rilievo che assume la disciplina a tutela dei valori dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività delle amministrazioni, si rende necessario vigilare sulla corretta applicazione della disciplina durante tutte le fasi di una procedura di gara, nonché durante la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

Il d.lgs. n. 39/2013, attuativo della l. n. 190/2012, definisce:

- l'inconferibilità, quale preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g);
- l'incompatibilità, quale obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h).

Al fine di assicurare il rispetto delle previsioni di norma in ordine alle fattispecie di incompatibilità e inconferibilità di incarichi per le quali si presume la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi, i soggetti interessati rendono apposita dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità, nonché di assenza di conflitti di interesse all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso dello stesso.

Le dichiarazioni vengono acquisite e verificate dalla stazione appaltante Anas S.p.A, nell'ambito del proprio sistema procedurale aziendale.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione effettua un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Le figure che assumono rilievo, in ragione dell'influenza che esercitano e che, quindi, sono sottoposte alla disciplina di cui alla presente sezione sono:

- il RUP e ed eventuali suoi assistenti;
- il Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione e, ove nominati, eventuali altri componenti dell'Ufficio di Direzione dei lavori;
- i commissari di gara;
- i collaudatori/soggetti competenti alla verifica di conformità.

Al riguardo, il Soggetto Attuatore/Stazione Appaltante si è dotato della seguente normativa interna:

- *“Regolamento per la nomina del Responsabile Unico del Progetto, del Responsabile del Procedimento per fase, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e del Direttore Lavori”* che, oltre a declinare

l'istruttoria finalizzata alla designazione degli stessi, individua i requisiti di professionalità, di capacità civile e di provata onorabilità di cui devono essere in possesso, fin dalla data di designazione e per tutta la durata dell'incarico;

- *“Regolamento per la nomina e la composizione delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle procedure di gara di Anas S.p.A.”*, che disciplina le modalità di costituzione e gestione dell'Elenco dei componenti delle Commissioni giudicatrici, nonché le modalità di nomina e le regole di composizione delle Commissioni medesime;
- *“Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaudo e di verifica di conformità”*, che definisce le modalità di affidamento degli incarichi di collaudo/verifica di conformità. In particolare, la scelta dei soggetti cui conferire l'incarico viene effettuata, nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, sulla base di un apposito Elenco, in ragione del possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità, espressamente declinati.

Ciascuno dei suddetti regolamenti prevede la sottoscrizione, mediante appositi modelli all'uopo allegati ai medesimi, di specifiche dichiarazioni da parte dei soggetti individuati, specificando che le stesse vanno rese preventivamente alla formalizzazione dell'incarico. Quest'ultima è preceduta dalla verifica, effettuata dalle funzioni aziendali preposte, del possesso dei requisiti in argomento, da parte del soggetto individuato, con conseguente emissione, in caso di esito positivo delle verifiche, di apposito nulla osta al conferimento dell'incarico, così come viene data comunicazione dell'eventuale esito negativo, per l'individuazione di altro soggetto.

L'eventuale venir meno dei requisiti di piena capacità civile e onorabilità dovrà essere oggetto di immediata comunicazione da parte del soggetto incaricato.

La trasparenza

Come evidenziato dal PNA 2022, la trasparenza costituisce presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche misura di prevenzione della corruzione, come la stessa Corte Costituzionale ha evidenziato nella sentenza n. 20/2019, laddove considera la legge 190/2012 *“principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione”*.

La trasparenza, quindi, riveste un ruolo centrale nel sistema dell'anticorruzione, in sinergia normativa con il sistema di obblighi di cui al d.lgs. 33/2013; la stessa si completa nella piena accessibilità agli atti.

Per i dettagli sul sistema di gestione della Trasparenza adottato dalla gestione commissariale, ivi comprese le modalità per assicurare l'accesso civico nei termini previsti dal legislatore, si rinvia all'apposita PARTE III del presente Piano.

Segnalazioni di illecito – whistleblowing

L'istituto del whistleblowing, introdotto in Italia dalla legge n. 190 del 6 novembre 2012, è uno strumento finalizzato a contrastare e prevenire la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato, a tutela dell'interesse pubblico e generale, della legalità e della eticità dell'azione amministrativa, attraverso la segnalazione di informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di illeciti di diversa natura.

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative dell'Unione europea o nazionali, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità

dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Nello specifico, nel seguito vengono fornite le indicazioni applicative dell'istituto in argomento, che recepiscono gli orientamenti al riguardo adottati da ANAC [cfr PTPCT Anno 2024-2026; Allegato 6 "*Aggiornamento della procedura interna in caso di segnalazione di un illecito (Whistleblowing)*"].

Soggetti legittimati a presentare la segnalazione ed oggetto della stessa. Possono trasmettere le segnalazioni i seguenti soggetti:

- tutto il personale operante presso la gestione commissariale, a prescindere dalla modalità/tipologia di inquadramento;
- liberi professionisti, consulenti, lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa per la fornitura di beni o servizi o per la realizzazione di opere in favore della gestione commissariale.

I predetti soggetti possono segnalare violazioni delle quali sono venuti a conoscenza:

- durante il rapporto di lavoro;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato (ad es. in fase precontrattuale);
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.

I contenuti della segnalazione possono riguardare la commissione di illeciti (intesi come violazioni di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Autorità commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente) o la realizzazione di comportamenti ritorsivi nei confronti dei whistleblower.

Con riguardo alla prima tipologia, si rinvia alla tipizzazione degli illeciti rilevanti ai fini delle segnalazioni contenuta nell'art. 2 d.lgs. n. 24/2023 e specificata nelle LLGG ANAC di cui alla delibera n. 311/2023 (cfr. § 2.1.2 delle LLGG ANAC). Sono considerate rilevanti le sole irregolarità che possono costituire quegli "*elementi concreti*" (indici sintomatici) tali da far ritenere ragionevolmente al whistleblower che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto. Non possono essere segnalate le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

In riferimento ai comportamenti ritorsivi, invece, occorre richiamare gli artt. 2, comma 1, lett. m) (che fornisce una definizione generale di ritorsione) e 17, comma 4, d.lgs. cit. che ne elenca a titolo esemplificativo alcune fattispecie.

Contenuti minimi della segnalazione. Al fine di consentire al RPCT l'accertamento della fondatezza della segnalazione, nonché l'assunzione di tutte le consequenziali iniziative, è necessario che il segnalante:

- chiarisca le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- fornisca una descrizione del fatto;
- indichi le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- alleghi eventuale documentazione disponibile idonea ad attestare la fondatezza di quanto segnalato;
- individui eventuali ulteriori soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Presentazione e ricezione della segnalazione. La segnalazione va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), Dott. Marco Tripaldi c/o Anas S.p.A. Via Pianciani, 30 - 00185 Roma (RM), oppure con invio di posta elettronica certificata all'indirizzo rpct.commissariogiussanocivate@postacert.stradeanas.it.

La segnalazione potrà essere comunicata al RPCT anche in forma orale, tramite contatto telefonico con lo stesso al numero 348-3441776.

Nel caso di trasmissione a mezzo posta o di consegna a mano, a garanzia della riservatezza del whistleblower, è necessario che la segnalazione sia inserita in due buste chiuse, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione: la prima, con l'indicazione "RISERVATO RPCT", deve contenere i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; la seconda, contrassegnata dalla dicitura "SEGNALAZIONE", contenente la segnalazione. Entrambe poi dovranno essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "*Segnalazione ex Decreto legislativo 24/2023 - RISERVATA al RPCT Dott. Marco TRIPALDI c/o Anas S.p.A.*".

Tutta la documentazione pervenuta sarà custodita a cura del RPCT.

Esame della richiesta. Entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione, il RPCT prende in carico la segnalazione – inviando un avviso di ricevimento al segnalante, ove non anonimo, e la analizza al fine di determinarne l'ammissibilità e la ricevibilità e, se quanto denunciato non è stato adeguatamente circostanziato, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, anche mediante audizione, laddove richiesta dal segnalante, da effettuarsi entro un termine ragionevole.

Una delle prime verifiche che deve effettuare è se il segnalante riveste, o meno, una delle qualifiche indicate nel paragrafo dedicato all'ambito soggettivo di applicazione della disciplina.

Il RPCT deve poi verificare:

- se quelle segnalate sono «condotte illecite»;
- se le suddette condotte riguardano, o meno, situazioni di cui il soggetto segnalante è venuto a conoscenza nel proprio "contesto lavorativo" (per tale intendendosi le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti giuridici sopra menzionati);
- se la segnalazione è stata inoltrata "nell'interesse pubblico e/o nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione", per cui saranno archiviate le doglianze di carattere esclusivamente personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici e colleghi, in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della normativa.

Nel caso in cui si rilevi un'evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità si procede ad archiviare la segnalazione. Nello specifico, costituiscono possibili causali di archiviazione:

- manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione;
- manifesta incompetenza del RPCT sulle questioni segnalate;
- assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- contenuto generico della segnalazione/comunicazione o tale da non consentire nessun approfondimento;
- segnalazioni aventi ad oggetto i medesimi fatti trattati in procedimenti già definiti.

Qualora venga rilevata una delle cause di archiviazione sopra elencate, entro e non oltre 30 giorni dall'invio dell'avviso di ricevimento, il RPCT provvede a:

- archiviare la segnalazione con adeguata motivazione. La stessa verrà, quindi, inserita e conservata all'interno del fascicolo riservato cartaceo e sarà oggetto di rendicontazione nell'ambito della Relazione finale di monitoraggio ai sensi dell'art. 1, c. 14, della l. n. 190/2012;
- comunicare al segnalante l'archiviazione e la relativa motivazione.

In caso, invece, di accertamento della fondatezza della segnalazione, il RPCT provvede a redigere una relazione contenente le risultanze dell'istruttoria condotta ed i profili di illiceità riscontrati nonché ad informare il Commissario straordinario per l'assunzione delle proprie valutazioni, omettendo l'indicazione dell'identità del segnalante.

L'attività istruttoria dovrà concludersi entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione.

Per garantire la gestione e la tracciabilità delle attività svolte, il RPCT assicura la conservazione di tutta la correlata documentazione di supporto, avendo cura che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato.

Qualora le segnalazioni riguardino il RPCT o nel caso in cui il segnalante non abbia avuto riscontro o che lo stesso sia stato negativo, è possibile inviare la segnalazione direttamente all'ANAC, secondo le indicazioni presenti sul relativo sito istituzionale: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p3>.

Garanzie e tutele per il segnalante. A tutela del segnalante, nonché dei soggetti a lui legati (es. parenti entro il quarto grado) e dei suoi colleghi di lavoro, la legge riconosce garanzie quali la protezione della riservatezza e la protezione da ritorsioni.

1. Protezione della riservatezza. Al segnalante, il RPCT garantisce un rigoroso regime di riservatezza sia in relazione alle proprie generalità, sia in ordine al contenuto della segnalazione che alla sua stessa effettuazione (ove il contenuto della stessa possa consentire l'identificazione del segnalante). Ferma restando la responsabilità diretta del RPCT – unico destinatario della segnalazione – nella gestione del relativo iter istruttorio può essere coinvolto ulteriore personale della gestione commissariale; a tali soggetti (fermo restando il divieto per il RPCT di comunicare il nominativo del segnalante) sono imposti gli stessi obblighi di riservatezza e tutela qui specificati in capo al RPCT.

È esclusa l'applicazione alle segnalazioni: (i) del diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; (ii) dell'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.; (iii) i diritti di cui agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679, ove la richiesta pervenga dal segnalato a meno che non sia stato lo stesso segnalante a disvelare la propria identità ad altri soggetti, nel qual caso tale esclusione non opera.

2. Protezione da ritorsioni. Ai sensi della normativa vigente, è assolutamente vietata qualsivoglia forma di ritorsione (da chiunque sia effettuata) a carico del denunciante in buona fede, determinata per effetto della segnalazione.

Gli atti assunti in violazione di tale divieto sono nulli.

Il segnalante che ritenga di aver subito una discriminazione per effetto della propria segnalazione, può comunicare la circostanza direttamente ad ANAC o al RPCT con le modalità fin qui indicate.

MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

In base alla ricognizione delle principali attribuzioni del Commissario straordinario (vedasi § 8), nonché tenendo conto delle attività svolte da Anas S.p.A. (vedasi § 9.1.1), si è effettuata la mappatura degli eventi

rischiosi che potrebbero connotare la gestione commissariale, associando a ciascuno di essi delle misure specifiche volte a prevenirli.

Si è tenuto conto anche del ruolo svolto da Anas S.p.A. delle cui strutture, come detto, il Commissario straordinario si avvale.

Nella **Tabella A** sono riportati sinteticamente gli esiti di tale mappatura.

Inoltre, si è ritenuto opportuno, sulla scorta degli orientamenti forniti dal Piano Nazionale Anticorruzione 2022 e confermato dall'Aggiornamento 2023 in ordine alle gestioni commissariali, effettuare un *focus* specifico con riferimento ad eventi che possano comportare violazioni dei principi in materia di contratti pubblici che - come precedentemente specificato - sono da intendersi invece inderogabili, individuando anche in questo caso delle misure specifiche di prevenzione.

Nella **Tabella B** sono riportati sinteticamente gli esiti di tale *focus*.

Da ultimo, al fine di poter verificare adeguatamente l'attuazione delle misure specifiche previste, nella **Tabella C** sono indicati, distintamente per ciascuna di esse, i corrispondenti indicatori di monitoraggio, che potranno essere di semplice verifica di attuazione (on/off), quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche) o qualitativi (es. audit o check list volte a verificarne la qualità).

TABELLA A - RISCHI E MISURE CON RIFERIMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DEL COMMISSARIO

ID	ATTRIBUZIONI DEL COMMISSARIO	Fase	AREA RISCHIO	RUOLO DI ANAS S.p.A.	DESCRIZIONE RISCHIO	MISURE
1A	Assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.l. n. 32 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e s.m.i.	programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei lavori	programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori	SOGGETTO ATTUATORE/STAZIONE APPALTANTE	Esercizio dei poteri per finalità diverse rispetto a quelle per le quali l'ordinamento lo prevede ⁽¹⁾ e/o per eludere l'applicazione di alcune disposizioni legislative e/o violazione dei vincoli di deroga ⁽²⁾ affinché si possano favorire determinati operatori economici.	Chiara e adeguata esplicitazione, nei provvedimenti adottati dal Commissario, delle finalità perseguite, dei riferimenti ai presupposti legislativi, dei termini di compatibilità con i principi e le disposizioni inderogabili, nonché delle eventuali norme cui si intende derogare, con le relative ragioni.
2A	Eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.l. n. 32 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e s.m.i.	progettazione, approvazione dei progetti	progettazione	PROPONENTE [redazione, istruttoria tecnica, verifica e validazione dei progetti, predisposizione della documentazione tecnica e amministrativa relativa alle procedure approvative necessarie per la realizzazione dell'intervento commissariato, fino all'approvazione delle proposte di progetto da sottoporre al Commissario] /SOGGETTO ATTUATORE/STAZIONE APPALTANTE	Omessi controlli e/o esercizio improprio di poteri di deroga e/o violazione dei vincoli sostitutivi ⁽³⁾ affinché si possano favorire determinati operatori economici e/o creare in corso d'opera le condizioni e i presupposti per le modifiche del contratto a vantaggio dell'esecutore.	Chiara e puntuale esplicitazione, nel provvedimento commissariale di approvazione, dell'iter autorizzativo al quale è stato sottoposto lo specifico progetto, nonché della relativa proposta di approvazione formulata dal soggetto proponente, unitamente all'indicazione delle specifiche di verifica e validazione del progetto medesimo, nei casi previsti ai sensi del Codice dei Contratti, e delle eventuali deroghe esercitate, con le relative ragioni.
3A	Occupazioni di urgenza ed espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione dell'intervento, previa adozione di proprio decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.l. n. 32 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e s.m.i.	esecuzione	espropri	SOGGETTO ATTUATORE [redazione dello stato di consistenza e immissione nel possesso delle aree, liquidazione delle indennità e ogni altra attività di supporto al Commissario con riguardo alla procedura espropriativa] /STAZIONE APPALTANTE	Omessi controlli e/o abuso dei poteri concessi per favorire determinati soggetti coinvolti nei procedimenti ablatori.	Adeguata motivazione dei casi di rideterminazione delle indennità rispetto a quanto previsto nella fase progettuale.

TABELLA A - RISCHI E MISURE CON RIFERIMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DEL COMMISSARIO

ID	ATTRIBUZIONI DEL COMMISSARIO	Fase	AREA RISCHIO	RUOLO DI ANAS S.p.A.	DESCRIZIONE RISCHIO	MISURE
4A	Approvazione delle varianti (art. 3, c.1 convenzione Anas-Commissario)	esecuzione	modifiche e varianti di contratti in corso di esecuzione	PROPONENTE [redazione delle perizie di variante o di modifiche al contratto, istruttoria tecnica della perizia/modifica del contratto ed approvazione in linea tecnica] /SOGGETTO ATTUATORE/STAZIONE APPALTANTE	Omessi controlli e/o violazione dei vincoli di deroga e/o esercizio improprio dei poteri di deroga ⁽²⁾ per far conseguire all'operatore economico maggiori guadagni.	Chiara e puntuale esplicitazione nel provvedimento di approvazione di ciascuna variante, delle ragioni che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale, nonché della relativa proposta di approvazione formulata dal soggetto proponente, unitamente all'indicazione delle eventuali deroghe esercitate, con le relative motivazioni. Comunicazione da parte del Commissario al RPCT della presenza di varianti in corso d'opera per eventuali verifiche a campione soprattutto con riferimento alle ipotesi di: 1) incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale; 2) proroghe con incremento dei termini superiori al 30% di quelli inizialmente previsti; 3) variazioni di natura sostanziale a causa di modifiche dell'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale, ovvero a causa di modifiche che estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto.

(1) Vedasi art. 4, comma 2, del d.l. n. 32 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e s.m.i.

(2) L'esercizio del potere di deroga deve rispettare la normativa europea sull'affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico (indicati specificamente dall'articolo 4, comma 3, del d.l. n. 32/2019).

(3) Sono esclusi dall'esercizio dei poteri sostitutivi quelli in materia di tutela ambientale, nonché dei beni culturali e paesaggistici, che seguono la disciplina prevista dall'art. 4, comma 2, del d.l. n. 32/2019.

TABELLA B - RISCHI E MISURE CON RIFERIMENTO AI PRINCIPI E ALLE DISPOSIZIONI INDEROGABILI

ID	PRINCIPI E DISPOSIZIONI INDEROGABILI	Fase	AREA RISCHIO	RUOLO DI ANAS S.p.A.	DESCRIZIONE RISCHIO	MISURE
1B	Procedure negoziate Art. 32 della direttiva 2014/24/UE e art. 47 della direttiva 2014/25/UE.	affidamento ed esecuzione dei lavori	affidamento dei lavori	SOGGETTO ATTUATORE/STAZIONE APPALTANTE	Ricorso alla procedura negoziata in violazione dei presupposti delle direttive.	Si rinvia alle misure relative ai provvedimenti adottati dal Commissario di cui al punto 1A della Tabella A.
2B	Principio di non discriminazione, parità di trattamento e libera concorrenza Art. 18 della direttiva 2014/24/UE e art. 36 della direttiva 2014/25/UE. Art. 30 d.lgs. n. 50/2016 artt. 1-3 del d.lgs. 36-2023	affidamento ed esecuzione dei lavori	affidamento dei lavori	SOGGETTO ATTUATORE/STAZIONE APPALTANTE	Rischio di favorire indebitamente taluni operatori economici: -per violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento (ad es. mancata applicazione del principio di rotazione degli inviti/affidamenti); -per violazione del principio di libera concorrenza (ad es. mediante un ridotto/incongruo numero di concorrenti invitati alle procedure, termini eccessivamente ristretti per la presentazione delle offerte, obbligo di sopralluoghi immotivati).	- Assicurare l'individuazione e pubblicazione di criteri e modalità oggettive e trasparenti per la scelta dei soggetti da consultare, nonché l'osservanza – come best practice - delle linee guida Anac n. 4/2019 che garantiscono per la selezione dei contraenti il rispetto dei principi eurounitari inderogabili o, in alternativa, mediante l'applicazione di altre procedure, da pubblicare preventivamente sul proprio sito istituzionale, basate su analoghi criteri e modalità oggettive e trasparenti per la scelta dei soggetti da consultare, ciò tanto per le procedure negoziate quanto per gli affidamenti diretti. - Garantire un'attenta valutazione del numero minimo di imprese da invitare per bilanciare opportunamente celerità della procedura con adeguata partecipazione e concorrenza (tale valutazione va svolta in base allo specifico settore merceologico, alla rilevanza e dell'intervento nonché all'aumento dei prezzi registrato negli ultimi periodi). - Prevedere il ricorso ai termini ristretti per la presentazione offerte e/o al sopralluogo obbligatorio, previa chiara e adeguata motivazione sulle relative ragioni. - Comunicazione preventiva da parte del soggetto attuatore/stazione appaltante in ordine agli affidamenti che intende attuare nell'ambito della Somme a Disposizione (SaD).

TABELLA B - RISCHI E MISURE CON RIFERIMENTO AI PRINCIPI E ALLE DISPOSIZIONI INDEROGABILI

ID	PRINCIPI E DISPOSIZIONI INDEROGABILI	Fase	AREA RISCHIO	RUOLO DI ANAS S.p.A.	DESCRIZIONE RISCHIO	MISURE
3B	Principio di efficacia e correttezza dell'azione amministrativa Art. 30 d.lgs. n. 50/2016	programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei lavori	programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori	SOGGETTO ATTUATORE/STAZIONE APPALTANTE	Ricorso a figure interne carenti di adeguate competenze e professionalità per lo svolgimento dell'incarico di RUP. RUP scelto "per amicizia" e non per competenza, allo scopo di elargire compensi e cariche a taluni funzionari.	Selezione da parte del soggetto attuatore/stazione appaltante del soggetto cui affidare l'incarico di RUP previo accertamento di adeguati requisiti di professionalità. Può farsi riferimento a quanto indicato, quali <i>best practice</i> , nelle linee guida ANAC n. 3 (§ 4). Adeguate formazione professionale e continuo aggiornamento alle recenti modifiche normative del soggetto chiamato a svolgere il ruolo di RUP, a cura del soggetto attuatore/stazione appaltante.
4B	Conflitti di interessi Art. 24 della direttiva 2014/24/UE e art. 42 della direttiva 2014/25/UE. Art. 42 d.lgs. n. 50/2016	programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei lavori	programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori	SOGGETTO ATTUATORE/STAZIONE APPALTANTE	Individuazione del RUP e dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle procedure di controllo degli appalti in violazione delle previsioni di norma.	Adozione da parte del soggetto attuatore/stazione appaltante di adeguate misure di gestione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici (sistema delle dichiarazioni che vengono rese del RUP e dai soggetti coinvolti, dalle successive verifiche e valutazioni svolte dall'amministrazione e obbligo di astensione in caso di sussistenza del conflitto).
5B	Principio di economicità Art. 30 d.lgs. n. 50/2016 artt. 1-3 del d.lgs. 36-2023	progettazione, affidamento ed esecuzione	progettazione ed esecuzione	SOGGETTO ATTUATORE/STAZIONE APPALTANTE	Violazione del principio di economicità a causa del largo e non adeguatamente motivato ricorso a incarichi esterni per servizi di supporto al RUP e/o di progettazione dell'intervento, con il possibile rischio corruttivo di favorire alcuni specifici professionisti.	Chiara e adeguata motivazione da parte del soggetto attuatore/stazione appaltante nell'atto indittivo della procedura della specifica necessità di ricorrere a soggetti esterni per i servizi di supporto al RUP e di progettazione dell'intervento, a causa dell'accertata verifica dell'assenza di specifiche professionalità interne.

TABELLA B - RISCHI E MISURE CON RIFERIMENTO AI PRINCIPI E ALLE DISPOSIZIONI INDEROGABILI

ID	PRINCIPI E DISPOSIZIONI INDEROGABILI	Fase	AREA RISCHIO	RUOLO DI ANAS S.p.A.	DESCRIZIONE RISCHIO	MISURE
6B	Subappalto Art. 71 della direttiva 2014/24/UE e art. 88 della direttiva 2014/25/UE. Art. 105 d.lgs. n. 50/2016, come da ultimo modificato dal d.l. n. 77/2021 Art. 119 del d.lgs. 36-2023	esecuzione	subappalto	SOGGETTO ATTUATORE/STAZIONE APPALTANTE	Limitati e/o omessi controlli, in ordine alla natura sostanziale delle prestazioni oggetto del sub-contratto, al fine di eludere artificiosamente il regime autorizzatorio, e/o circa i presupposti e alle condizioni imposti dal quadro normativo di riferimento, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, e/o ricorso ad un subappalto non autorizzato, con configurazione del reato previsto dall'art. 21 della l. n. 646/1982.	Attuazione da parte del soggetto attuatore/stazione appaltante del sub-processo inerente la gestione del subappalto, sottoscritti nel corso dell'esecuzione degli appalti, in conformità al quadro normativo vigente ed alle normative aziendali di riferimento. Controlli in loco, periodici e a sorpresa, al fine di accertare che le prestazioni siano eseguite dall'aggiudicatario o da un subappaltatore autorizzato. In tal caso è data la facoltà all'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto, come prevede l'art. 21 della l. n. 646/1982.

TABELLA C - INDICATORI DI MONITORAGGIO

ID	MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO
1A	Chiara e adeguata esplicitazione, nei provvedimenti adottati dal Commissario, delle finalità perseguite, dei riferimenti ai presupposti legislativi, dei termini di compatibilità con i principi e le disposizioni inderogabili, nonché delle eventuali norme cui si intende derogare, con le relative ragioni.	verifica di attuazione (on/off)
2A	Chiara e puntuale esplicitazione, nel provvedimento commissariale di approvazione, dell'iter autorizzativo al quale è stato sottoposto lo specifico progetto, nonché della relativa proposta di approvazione formulata dal soggetto proponente, unitamente all'indicazione delle specifiche di verifica e validazione del progetto medesimo, nei casi pervisti ai sensi del Codice dei Contratti, e delle eventuali deroghe esercitate, con le relative ragioni.	verifica di attuazione (on/off)
3A	Adeguate motivazione dei casi di rideterminazione delle indennità rispetto a quanto previsto nella fase progettuale.	numero di controlli effettuati su numero di pratiche
4A	Chiara e puntuale esplicitazione nel provvedimento di approvazione di ciascuna variante, delle ragioni che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale, nonché della relativa proposta di approvazione formulata dal soggetto proponente, unitamente all'indicazione delle eventuali deroghe esercitate, con le relative motivazioni. Comunicazione da parte del Commissario al RPCT della presenza di varianti in corso d'opera per eventuali verifiche a campione soprattutto con riferimento alle ipotesi di: 1) incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale; 2) proroghe con incremento dei termini superiori al 30% di quelli inizialmente previsti; 3) variazioni di natura sostanziale a causa di modifiche dell'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale, ovvero a causa di modifiche che estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto.	verifica di attuazione (on/off)
1B	Si rinvia alle misure relative ai provvedimenti adottati dal Commissario di cui al punto 1A della Tabella A.	verifica di attuazione (on/off)
2B	- Assicurare l'individuazione e pubblicazione di criteri e modalità oggettive e trasparenti per la scelta dei soggetti da consultare, nonché l'osservanza – come best practice - delle linee guida Anac n. 4/2019 che garantiscono per la selezione dei contraenti il rispetto dei principi eurounitari inderogabili o, in alternativa, mediante l'applicazione di altre procedure, da pubblicare preventivamente sul proprio sito istituzionale, basate su analoghi criteri e modalità oggettive e trasparenti per la scelta dei soggetti da consultare, ciò tanto per le procedure negoziate quanto per gli affidamenti diretti. - Garantire un'attenta valutazione del numero minimo di imprese da invitare per bilanciare opportunamente celerità della procedura con adeguata partecipazione e concorrenza (tale valutazione va svolta in base allo specifico settore merceologico, alla rilevanza e dell'intervento nonché all'aumento dei prezzi registrato negli ultimi periodi). - Prevedere il ricorso ai termini ristretti per la presentazione offerte e/o al sopralluogo obbligatorio, previa chiara e adeguata motivazione sulle relative ragioni.	numero di controlli effettuati su numero di procedure
3B	Selezione da parte del soggetto attuatore/stazione appaltante del soggetto cui affidare l'incarico di RUP previo accertamento di adeguati requisiti di professionalità. Può farsi riferimento a quanto indicato, quali <i>best practice</i> , nelle linee guida ANAC n. 3 (§ 4). Adeguate formazione professionale e continuo aggiornamento alle recenti modifiche normative del soggetto chiamato a svolgere il ruolo di RUP, a cura del soggetto attuatore/stazione appaltante.	verifica di attuazione (on/off)
4B	Adozione da parte del soggetto attuatore/stazione appaltante di adeguate misure di gestione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici (sistema delle dichiarazioni che vengono rese del RUP e dai soggetti coinvolti, dalle successive verifiche e valutazioni svolte dall'amministrazione e obbligo di astensione in caso di sussistenza del conflitto).	verifica di attuazione (on/off)

TABELLA C - INDICATORI DI MONITORAGGIO

5B	Chiara e adeguata motivazione da parte del soggetto attuatore/stazione appaltante nell'atto indittivo della procedura della specifica necessità di ricorrere a soggetti esterni per i servizi di supporto al RUP e di progettazione dell'intervento, a causa dell'accertata verifica dell'assenza di specifiche professionalità interne.	numero di controlli effettuati su numero di pratiche
6B	Attuazione da parte del soggetto attuatore/stazione appaltante del sub-processo inerente la gestione del subappalto, sottoscritti nel corso dell'esecuzione degli appalti, in conformità al quadro normativo vigente ed alle normative aziendali di riferimento. Controlli in loco, periodici e a sorpresa, al fine di accertare che le prestazioni siano eseguite dall'aggiudicatario o da un subappaltatore autorizzato. In tal caso è data la facoltà all'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto, come prevede l'art. 21 della l. n. 646/1982.	numero di controlli effettuati su numero di pratiche

PARTE III - TRASPARENZA

La trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, in quanto strumentale sia alla promozione dell'integrità ed allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica che a garantire la "tracciabilità" delle informazioni e delle decisioni, soprattutto con riferimento agli ambiti di rischio propri di ciascuna Amministrazione.

Sulla specifica materia è intervenuto il d.lgs. 97/2016 che ha introdotto modifiche ed integrazioni sia al d.lgs. 33/2013 che alla legge 190/2012. ANAC, inoltre, con le linee guida di cui alla deliberazione 1310 del 28.12.2016, ha chiarito che la sezione del PTPCT dedicata alla trasparenza deve essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno dell'ente, l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

La disciplina che dispone sugli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si rinviene oggi all'art. 37 del d.lgs. 33/2013.

A completamento del quadro normativo di riferimento, occorre richiamare i provvedimenti dell'Autorità che hanno precisato gli obblighi di pubblicazione e le modalità di attuazione degli stessi a decorrere dal 1° gennaio 2024:

- la deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 :*“Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»*. La delibera – come riporta il titolo - individua le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche;
- la deliberazione ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e s.m.i.: *“Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e relativo allegato 1)”. La delibera – come riporta il titolo - individua gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell'articolo 37 del decreto trasparenza e dell'articolo 28 del Codice.*

In particolare, nella deliberazione n. 264/2023 l'Autorità ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti:

- con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del d.lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023;
- con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione;
- con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1) della delibera n. ANAC 264/2023 e successivi aggiornamenti.

È di tutta evidenza che le disposizioni del d.lgs. n. 33/2013 (il c.d. “Codice della trasparenza”) si applicano solo in quanto compatibili con le attività e le finalità istituzionali della gestione commissariale.

La pubblicazione dei dati, informazioni e documenti previsti dal d.lgs. n. 33/2013 (in quanto compatibili) verrà effettuata nella sezione “**Trasparenza**” dell’area dedicata al Commissario straordinario sul sito internet di Anas S.p.A., al percorso “*Le Strade/I Commissari/Opere e Commissari straordinari*”.

Nella successiva **Tabella D**, si riporta il quadro riepilogativo degli obblighi di trasparenza ai quali la gestione commissariale ritiene di doversi assoggettare, in quanto compatibili con la propria tipicità organizzativa e funzionale, nonché con la natura dell’incarico conferito.

TABELLA D – OBBLIGHI DI TRASPARENZA APPLICABILI ALLA GESTIONE COMMISSARIALE

Macrofamiglie	Tipologie di dati	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati.	Annuale
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività.	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.	Tempestivo
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti amministrativi generali, codici di condotta e documenti di programmazione strategico-gestionale.	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.	Tempestivo
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	art.13, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 art.14, comma 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo. Cessati dall'incarico.	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze. Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; curriculum vitae; compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.	Tempestivo
	Articolazione degli uffici	art.13, comma 1, lett. b), c), d.lgs. n. 33/2013	Informazioni e i dati concernenti l'organizzazione (articolazione degli uffici, i nomi dei dirigenti responsabili, ecc.).	Illustrazione dell'organizzazione e indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, dei i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici.	Tempestivo
	Telefono e caselle di posta	art.13, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e caselle di posta	Elenco completo dei numeri di telefono, nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.	Tempestivo

Macrofamiglie	Tipologie di dati	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.	Tempestivo
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	art. 15, c. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica). Per ciascun titolare di incarico: - gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; - il curriculum vitae; - i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; - i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. - attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.	Entro tre mesi dal conferimento dell'incarico
Provvedimenti	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti	art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche (convenzione con Anas S.p.A.; protocolli d'intesa con organizzazioni sindacali; ecc.).	Semestrale
Bandi di gara e contratti	PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023 PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI				
	Pubblicazione	Art. 82, d.lgs. 36/2023; Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023; (cfr. anche l'Allegato II.7)	Documenti di gara. Pubblicazione a livello nazionale.	Documenti di gara che comprendono, almeno: Delibera a contrarre; Bando/avviso di gara/lettera di invito; Disciplinare di gara; Capitolato speciale; Condizioni contrattuali proposte.	Tempestivo

Macrofamiglie	Tipologie di dati	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
	Affidamento	Art. 28, d.lgs. 36/2023	Trasparenza dei contratti pubblici	Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo
	Esecuzione	Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023	Collegio consultivo tecnico	Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti	Tempestivo
		PNA 2022	Requisiti di professionalità	CV Commissario e del RUP	Tempestivo
	Procedure di somma urgenza e di protezione civile	Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023		Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.	Tempestivo
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013; art. 1, c. 7, l. n. 190/2012	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo
		art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013; art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale
		art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo
		art. 54 bis d.lgs. n. 165/2001	Segnalazioni di illecito – whistleblower	Modalità per presentare una segnalazione di illecito da parte del dipendente dell'Autorità e di collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'A.N.AC.	Tempestivo
	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata	Tempestivo

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO RELATIVO ALLA STRADA STATALE SS 36
- MESSA IN SICUREZZA DELLA TRATTA GIUSSANO-CIVATE
(D.L. 5 febbraio 2024, n. 10)

				risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale

Ruoli e responsabilità

L'art. 10 del d.lgs. 33/2013, come confermato dal PNA 2022/2024 per le gestioni commissariali, impone l'obbligo di indicare all'interno del PTPCT i soggetti ai quali viene attribuita la responsabilità della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

Tali soggetti sono identificati in relazione a due macro-funzioni:

- Responsabile dell'obbligo di pubblicazione: raccolta/elaborazione, controllo qualità e trasmissione dei dati e documenti per la pubblicazione (*owner*) – Commissario straordinario.
- Responsabile della pubblicazione: pubblicazione dei dati nella sezione "Trasparenza" – Commissario Straordinario.

Annualmente, o entro i termini previsti di volta in volta da ANAC, la Struttura del Commissario straordinario provvede all'istruttoria finalizzata alla attestazione relativa al corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009, utilizzando per la verifica sulla pubblicazione, completezza, aggiornamento e apertura del formato dei documenti, dati ed informazioni, le griglie di rilevazione pubblicate dall'ANAC.

Tempistiche di pubblicazione

Le tempistiche di pubblicazione sono definite nella colonna "aggiornamento" della Tabella C, in proposito si specifica che:

- con frequenza "tempestiva" deve intendersi entro massimo 15 giorni dalla efficacia dell'atto o dalla produzione dei dati oggetto di pubblicazione; si specifica che per alcune informazioni o atti la pubblicazione costituisce condizione di efficacia dell'atto stesso¹ e/o per provvedere al pagamento delle spettanze²;
- ove l'adempimento sia previsto con cadenza annuale, i dati e documenti – riferiti all'anno precedente – sono pubblicati entro il mese di gennaio di ciascun anno;
- ove sia prevista una frequenza maggiore (ad es., trimestrale), i dati devono essere pubblicati entro il mese successivo il periodo di riferimento.

I dati e documenti devono permanere in pubblicazione per un periodo di 5 anni, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli artt. 14, c. 2, e 15, c. 4 del d.lgs. 33/2013; il d.lgs. 97/2016 ha abrogato il comma 2 dell'art. 9 del d.lgs. 33/2013 che prevedeva le sezioni "archivio" del sito. Al termine del periodo di cui sopra, quindi, i dati ed i documenti sono eliminati dal sito, ma possono essere chiesti con le modalità dell'accesso civico.

Tutela dei dati personali

L'ambito di applicazione della normativa di cui trattasi rende fondamentale porre l'accento sul necessario bilanciamento degli obblighi di trasparenza con la protezione dei dati delle persone fisiche, in modo tale che le informazioni pubblicate risultino pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità indicate dalla legge. Seppur un obbligo normativo costituisca ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c del Regolamento UE 679/2016 una valida

¹ Ad es., art. 26 del d.lgs. 33/2013

² Ad es., art. 15 del d.lgs. 33/2013

base giuridica, anche in considerazione dell'interesse pubblico sotteso alla normativa sulla trasparenza dell'agire amministrativo, è necessario comunque rispettare tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, in particolare quelli di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («*minimizzazione dei dati*») e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

In proposito, un valido supporto interpretativo in materia è dato dalle *“Linee Guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”* di cui al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15/05/2014, peraltro in via di aggiornamento da parte dell'Autorità.

Accesso civico

All'obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati, previsto dalla normativa, corrisponde il diritto dei cittadini di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Inoltre, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (c.d. Accesso Civico). L'art. 6 del d.lgs. 97/2016, nel novellare l'art. 5 del d.lgs. 33/2013, ha disciplinato infatti anche un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dai soggetti a cui si applica la normativa sulla trasparenza.

Accesso civico semplice

L'accesso civico c.d. *“semplice”* è esercitabile ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, in relazione a documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Questa forma di accesso si configura, quindi, come rimedio alla mancata pubblicazione obbligatoria per legge, esercitabile da chiunque e non sottoponibile ad alcuna limitazione (se non alla verifica dell'effettivo obbligo di pubblicazione), non deve essere motivata, ed è gratuita.

La richiesta di accesso civico *“semplice”* va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), Dott. Marco Tripaldi c/o Anas S.p.A. Via Pianciani, 30 - 00185 Roma (RM), oppure con invio di posta elettronica certificata all'indirizzo rpct.commissariogiussanocivate@postacert.stradeanas.it.

La richiesta di accesso civico *“semplice”* deve essere sempre sottoscritta ed accompagnata dalla copia di un valido documento di identità dell'interessato anche in caso di trasmissione dell'istanza a mezzo posta elettronica certificata. In tale ultimo caso, il documento non va trasmesso unicamente se la richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata.

La richiesta di accesso civico *“semplice”* deve contenere elementi utili ad individuare precisamente i documenti, le informazioni o i dati che si ritengono non essere stati pubblicati nella pertinente sottosezione della sezione **“Trasparenza”** dell'area dedicata al Commissario straordinario sul sito internet di Anas S.p.A., al percorso *“Le Strade/I Commissari/Opere e Commissari straordinari”*.

Il RPCT si pronuncia sulla stessa entro 30 giorni disponendo alla gestione commissariale, in caso di accoglimento, la pubblicazione sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e la comunicazione

al richiedente dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il RPCT indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o di mancata risposta da parte del RPCT, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo individuato nel Commissario straordinario che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

A fronte dell'inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Accesso civico generalizzato

L'istituto dell'accesso civico "*generalizzato*" (o accesso FOIA – Freedom of Information Act) è esercitabile ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n.33/2013 ed attribuisce a "chiunque" il "diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis" del medesimo decreto.

Presentazione e ricezione della richiesta: la presentazione delle richieste è effettuata dall'interessato. Le domande devono contenere tutti gli elementi essenziali ed utili a formulare una risposta; in particolare, non è possibile dichiarare inammissibile una domanda di accesso generalizzato per motivi formali o procedurali.

È ammessa qualsiasi modalità di presentazione della domanda (per via telematica, per fax, posta o a mano).

L'istanza può essere pertanto trasmessa al Commissario straordinario presso la sede del medesimo (Via Monzambano, 10 - 00185 Roma), oppure con invio di posta elettronica certificata all'indirizzo anas.SS36_GiussanoCivate@postacert.stradeanas.it.

La richiesta di accesso civico "*generalizzato*" deve essere sempre sottoscritta ed accompagnata dalla copia di un valido documento di identità dell'interessato anche in caso di trasmissione dell'istanza a mezzo posta elettronica certificata. In tale ultimo caso, il documento non va trasmesso unicamente se la richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata.

L'istanza presentata deve essere immediatamente protocollata in ingresso, per garantire il monitoraggio dei tempi procedurali di cui appresso per addivenire al provvedimento finale.

La ricezione dell'istanza ed il contestuale avvio del procedimento di accesso generalizzato devono essere comunicati tempestivamente al RPCT ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, c. 6, del d.lgs. n.33/2013 ed ai fini dell'aggiornamento del "Registro degli accessi".

Nel caso in cui sia palese che la domanda è stata erroneamente indirizzata al Commissario straordinario, questi deve inoltrare tempestivamente la domanda all'amministrazione competente (ove desumibile) e/o darne comunicazione al richiedente, specificando che il termine di conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'ufficio competente.

Legittimazione: il diritto di accesso generalizzato spetta a "*chiunque*", a prescindere dalla qualità o condizione del richiedente in base al principio per cui l'esercizio del diritto di accesso "*non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente*" e che la domanda "*non richiede motivazione*". Seppur in linea di principio non necessaria ai fini dell'esercizio del diritto, l'identificazione del richiedente è

comunque indispensabile ai fini di una corretta gestione delle domande, anche ai fini della eventuale trasmissione dei dati e documenti richiesti o della valutazione su come trattare una pluralità di domande identiche (seriali) o onerose (vessatorie) da parte di uno stesso soggetto. Alla richiesta formulata nelle varie modalità dovrà dunque essere allegata – a pena di irricevibilità - copia del documento d'identità del richiedente; in caso di assenza, l'Ufficio che riceve l'istanza dovrà attivarsi tempestivamente con l'interessato per perfezionare la stessa.

Oggetto della richiesta: nella domanda il richiedente deve identificare i dati, le informazioni o i documenti che vuole ottenere. Ove invece la domanda sia formulata in modo da non consentire di identificare l'oggetto della richiesta (c.d. richiesta generica) o volta ad accertare il possesso di dati o documenti da parte dell'amministrazione (c.d. richiesta esplorativa), il soggetto responsabile della risposta dovrebbe invitare (per iscritto) il richiedente ed assisterlo al fine di giungere a una adeguata definizione dell'oggetto; solo in caso di mancata collaborazione di quest'ultimo è possibile dichiarare inammissibile la richiesta.

Esame della richiesta: la competenza a decidere se accogliere o meno una richiesta di accesso generalizzato è attribuita alla gestione commissariale.

Al fine di fornire riscontro ad una richiesta di accesso civico "*generalizzato*", la gestione commissariale non è tenuta:

- (i) a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso ma deve limitarsi a rispondere sulla base dei documenti e delle informazioni che detiene;
- (ii) a rielaborare i dati in suo possesso.

In particolare, la gestione commissariale o le persone che il commissario stesso vorrà individuare, dovranno:

- a) valutare l'eventuale applicabilità delle ipotesi di esclusione o limitazione successivamente indicate;
- b) verificare l'eventuale esistenza di controinteressati (art. 5, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) e comunicare loro di aver ricevuto la domanda di accesso generalizzato, mediante invio di copia dell'istanza tramite posta elettronica certificata o mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a documentarne la ricezione, concedendo un termine di dieci giorni ed indicando le modalità (anche telematiche) di presentazione dell'eventuale opposizione motivata; in proposito:
 - qualora non sia stato possibile procedere con la comunicazione (ad es., per l'elevato numero di controinteressati, per l'assenza di recapiti, per l'eccessiva onerosità dell'attività di notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento), la gestione commissariale può consentire l'accesso parziale, oscurando i dati personali o le parti dei documenti richiesti che possano comportare un pregiudizio concreto agli interessati stessi;
 - non può assumere come unico fondamento del rifiuto di accesso il mancato consenso o l'opposizione del controinteressato, dovendo sempre provvedere a valutare: da un lato la probabilità e serietà del danno agli interessi dei soggetti terzi che abbiano fatto opposizione e, dall'altro, la rilevanza dell'interesse conoscitivo della collettività (e, se esplicitato, del richiedente) che la richiesta mira a soddisfare;
 - in caso di accoglimento della richiesta di accesso nonostante l'opposizione del controinteressato, darne comunicazione al controinteressato e al richiedente senza procedere alla contestuale trasmissione dei documenti a quest'ultimo, per consentire al controinteressato di attivare gli strumenti di tutela previsti contro il provvedimento di accoglimento della richiesta.

Provvedimento finale e tempistiche: il procedimento di accesso generalizzato si deve concludere con l'adozione di un provvedimento espresso e motivato (non è ammesso il silenzio-diniego), da comunicare al richiedente e agli eventuali controinteressati nel termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda; il termine non è derogabile, salva l'ipotesi di sospensione fino a dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato ai sensi dell'art. 5, c. 5, d.lgs. n. 33/2013.

Regime dei costi: Ferma la tendenziale gratuità della procedura, gli eventuali costi di cui si chiede il rimborso devono essere prospettati al richiedente prima delle attività di riproduzione.

Riesame: il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine (art. 5, c. 7, d.lgs. n. 33/2013), nonché il controinteressato, a seguito di accoglimento dell'istanza di accesso nonostante la propria opposizione (art. 5, c. 9, d.lgs. n. 33/2013), possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), Dott. Marco Tripaldi c/o Anas S.p.A. Via Pianciani, 30 - 00185 Roma (RM), oppure con invio di posta elettronica certificata all'indirizzo rpct.commissariogiussanocivate@postacert.stradeanas.it.

Il RPCT decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. Il procedimento di riesame deve essere attivato entro il termine di 30 giorni dalla decisione di prima istanza; in questa fase può emergere la necessità del coinvolgimento dei controinteressati, ad es. quando ciò non sia avvenuto in fase di prima istanza.

La decisione del Commissario straordinario sulla richiesta e/o il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in caso di riesame, possono essere impugnati davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Limiti all'accesso civico generalizzato: rinviando alle linee guida ANAC ed alle Circolari FOIA per le indicazioni di dettaglio riguardanti le esclusioni e i limiti all'accesso civico generalizzato, di seguito si propone una tabella esplicativa degli stessi:

ECCEZIONI ASSOLUTE (diniego)

Segreto di Stato, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, segreto istruttorio, segreto bancario. Tra quelle maggiormente «attinenti»:

- ✓ segreto professionale (art. 622 c.p. e 200 c.p.p.)
- ✓ segreto d'ufficio (art. 15 del d.P.R. n. 3/1957)
- ✓ segreto scientifico ed industriale (art. 623 del c.p.)
- ✓ segreto sul contenuto della corrispondenza (art. 616 ss. c.p.)
- ✓ segreto statistico (art. 9 del d.lgs. del 6/09/1989 n. 322)
- ✓ pareri legali nell'ambito del diritto di difesa in un procedimento contenzioso giudiziario, arbitrale o amministrativo (artt. 2 e 5 del dPCM 26/01/1996)
- ✓ dati sensibili sulla salute e la sfera sessuale, a meno che non sia possibile un accesso parziale con oscuramento dei dati LIMITI (valutazione caso per caso e motivazione eventuale diniego, differimento, limitazione).

Tutela di interessi pubblici inerenti: sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; sicurezza nazionale; difesa e questioni militari; relazioni internazionali; politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato; conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento. Tra quelle maggiormente «attinenti» all'attività, tutela di interessi privati connessi a:

- ✓ regolare svolgimento di attività ispettive
- ✓ protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia

- ✓ libertà e la segretezza della corrispondenza
- ✓ interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica (proprietà intellettuale, diritto d'autore, segreti commerciali).

In proposito, si specifica che le amministrazioni non possono individuare con regolamento categorie di atti sottratte all'accesso generalizzato, come prevede invece l'art. 24, comma 2, l. n. 241 del 1990 in tema di accesso procedimentale.

Resta, in ogni caso, ferma la possibilità che i dati personali per i quali sia stato negato l'accesso generalizzato possano essere resi ostensibili al soggetto che abbia comunque motivato nell'istanza l'esistenza di «*un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*», trasformando di fatto, con riferimento alla conoscenza dei dati personali, l'istanza di accesso generalizzato in un'istanza di accesso ai sensi della l. 241/1990.

Istituzione del registro accesso civico e forme ulteriori di trasparenza: per effetto dell'approvazione del presente PTPCT, è istituito nell'apposita sotto-sezione "**Accesso civico**" della sezione "**Trasparenza**" dell'area dedicata al Commissario straordinario sul sito internet di Anas S.p.A., al percorso "*Le Strade// Commissari/Opere e Commissari straordinari*", il registro degli accessi, la cui responsabilità è assegnata al RPCT.

Il Registro è predisposto e pubblicato con il seguente format:

- per l'esame della domanda: anno di riferimento e numero progressivo; data di arrivo; oggetto dell'istanza; presenza controinteressati (sì, no); esito (diniego, accoglimento, accoglimento parziale); data provvedimento; sintesi motivazione in caso di diniego totale o parziale
- per il riesame: data di arrivo; esito (respinto, accolto); data provvedimento; sintesi motivazione

Il registro viene aggiornato semestralmente, riportando le corrispondenti informazioni per ogni istanza conclusa nel semestre di riferimento.

Il RPCT, sulla base dell'analisi delle richieste pervenute, individua le tipologie di informazioni che rispondano a richieste frequenti o potenzialmente utili per gli *stakeholders* e che, pertanto, potrebbe essere opportuno rendere pubbliche anche se non obbligatorie, nella logica dell'accessibilità totale e nel rispetto delle disposizioni normative in materia di tutela dei dati personali.

All'esito della suddetta analisi il RPCT provvede all'aggiornamento della "Tabella C" del presente Piano, inserendo gli ulteriori dati da pubblicare nella sezione "Trasparenza" del sito e le relative modalità e i termini per la loro pubblicazione.

PARTE IV – MONITORAGGIO E RIESAME

Il monitoraggio e il riesame periodico svolgono un ruolo centrale nel processo di gestione del rischio, consentendo di verificare l'attuazione e l'idoneità delle misure di prevenzione della corruzione, nonché il complessivo funzionamento del PTPCT, potendosi così apportare ogni opportuna modifica.

Il monitoraggio è demandato al RPCT, che vi provvede in primo luogo attraverso la comunicazione periodica e/o ad evento di informazioni che gli vengono fornite dalla gestione commissariale, in relazione alle misure specifiche individuate per ciascun evento rischioso analizzato, secondo il quadro sinottico di seguito riportato.

ID	OBLIGHI INFORMATIVI DELLA GESTIONE COMMISSARIALE NEI CONFRONTI DEL RPCT
1A	Informativa ANNUALE circa le determinazioni assunte, evidenziando le finalità perseguite, le motivazioni delle deroghe esercitate, nonché la sussistenza delle condizioni di compatibilità con i principi e le disposizioni inderogabili.
2A	Informativa ANNUALE in ordine alle disposizioni di approvazione dei progetti, evidenziando l'iter autorizzativo al quale è stato sottoposto lo specifico progetto, nonché la relativa proposta di approvazione formulata dal soggetto proponente, unitamente all'indicazione delle specifiche di verifica e validazione del progetto medesimo, nei casi pervisti ai sensi del Codice dei Contratti, e delle eventuali deroghe esercitate, con le relative ragioni. Informativa AD EVENTO circa le eventuali approvazioni dei progetti disposte in assenza della proposta da parte di Anas S.p.A. e/o della verifica e validazione (ove prevista dal Codice dei Contratti), evidenziando la sussistenza di particolari condizioni che li abbiano giustificati (es. urgenza, peculiarità del progetto, ecc.) e/o eventuali criticità.
3A	Informativa ANNUALE in ordine alla gestione operativa delle procedure ablatorie, con indicazione di ogni eventuale criticità intervenuta e dei conseguenti provvedimenti adottati, nonché dei casi di rideterminazione delle indennità rispetto a quanto previsto nella fase progettuale con le relative motivazioni
4A	Informativa ANNUALE circa le approvazioni delle varianti disposte, evidenziando le ragioni che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale, nonché la relativa proposta di approvazione formulata dal soggetto proponente, unitamente all'indicazione delle eventuali deroghe esercitate, con le relative motivazioni. Informativa AD EVENTO circa le eventuali approvazioni delle varianti disposte in assenza della proposta da parte di Anas S.p.A., evidenziando la sussistenza di particolari condizioni che lo abbiano giustificato (es. urgenza, peculiarità del progetto, ecc.) e/o eventuali criticità.
1B	Informativa ANNUALE circa le determinazioni assunte in tema di ricorso alla procedura negoziata, evidenziando le finalità perseguite, le motivazioni delle deroghe esercitate, nonché la sussistenza delle condizioni di compatibilità con i principi e le disposizioni delle direttive di riferimento.
2B	Informativa ANNUALE circa le procedure negoziate e gli affidamenti diretti espletati dalla SA con riferimento all'intervento oggetto di commissariamento, evidenziando le modalità e le procedure dalla stessa adottati per la scelta dei soggetti da consultare e la selezione dei contraenti, nonché delle valutazioni condotte in ordine al numero minimo di imprese invitate e le motivazioni di eventuali ricorsi ai termini ristretti per la presentazione offerte e/o al sopralluogo obbligatorio.
3B	Informativa ANNUALE circa le nomine dei RUP disposte dalla SA, con indicazione dei criteri adottati e degli accertamenti effettuati per la selezione dei soggetti ai quali è stato affidato l'incarico, nonché delle attività espletate per assicurare la formazione e l'aggiornamento professionali degli stessi.
4B	Informativa AD EVENTO circa eventuali provvedimenti disciplinari adottati dal soggetto attuatore/stazione appaltante nei confronti dei RUP, con le relative motivazioni, connesse alle situazioni di conflitto d'interesse (omissione delle dichiarazioni, mancata segnalazione di situazioni di conflitto di interessi, mancata astensione in caso di situazione di conflitto, ecc.), nonché per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali.
5B	Informativa ANNUALE circa gli affidamenti a soggetti esterni per i servizi di supporto al RUP e di progettazione, con indicazione delle relative motivazioni e degli accertamenti condotti in ordine all'assenza di professionalità interne.
6B	Informativa ANNUALE circa le attività svolte con riferimento al sub-processo inerente alla gestione del subappalto, con precisazione della conformità rispetto alla normativa di riferimento, sia quella esterna inderogabile che quella interna adottata, nonché in ordine ai controlli eseguiti in loco. Informativa AD EVENTO circa le eventuali criticità riscontrate (interdittive, presenza di imprese non autorizzate, ecc), unitamente ai conseguenti provvedimenti attuati (allontanamento imprese, risoluzione del contratto, ecc).

Le informative annuali vengono rese dalla gestione commissariale al RPCT entro il 30 novembre di ogni anno, salvo eventuali differimenti conseguenti a nuovi termini assentiti da ANAC.

In ogni caso, in qualsiasi momento, la gestione commissariale fornisce informazioni su specifiche misure e chiarimenti a richiesta del RPCT, anche ai fini di eventuali verifiche a campione da parte di quest'ultimo.

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure specifiche previste viene effettuato secondo quanto previsto nella precedente Tabella C, sulla base dei corrispondenti indicatori.

Ove dal monitoraggio emerga un risultato "negativo", il RPCT è chiamato ad illustrarne le ragioni.

Il RPCT si avvale delle risultanze del monitoraggio per la predisposizione della relazione annuale da cui deve emergere una valutazione sia del livello effettivo di attuazione delle misure contenute nel PTPCT che della loro adeguatezza, quest'ultima intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della "effettività". I risultati dell'attività di monitoraggio sono utilizzati dal RPCT per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione, la cui frequenza coincide con l'aggiornamento annuale, salvo diverse sopraggiunte necessità.

Infine, il RPCT svolge, come previsto dall'art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso un monitoraggio trimestrale sullo stato di aggiornamento della sezione "**Trasparenza**" dell'area dedicata al Commissario straordinario sul sito internet di Anas S.p.A., al percorso "Le Strade/I Commissari/Opere e Commissari straordinari".

Ove dal monitoraggio emerga un risultato "negativo" (ad esempio, il dato non è pubblicato o non è aggiornato), la gestione commissariale ne illustra le ragioni.